



Tribunale Ordinario di Padova

Avv. PORTENTO FRANCO
VIA TOMMASEO 52
35100 PADOVA PD
Fax: 049/658760

Sezione SR - C/O Tribunale di Padova
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 697/2008
Giudice: SANFRATELLO GIOVANNA
Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	C.C.I.A.A. DI PADOVA Avv. PORTENTO FRANCO
Convenuto principale	GEDA S.R.L. Avv.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Padova 14/03/2008


IL CANCELLIERE



Rep. 1194/08

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. 697/2008, verificata la regolarità della notifica del ricorso alla società resistente; osserva che:

- la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso discende dal disposto dell'art. 37 del D.Lvo 6.9.2005 n. 206, il quale espressamente annovera le camere di commercio tra i soggetti legittimati a convenire in giudizio il professionista che utilizzi condizioni generali di contratto, al fine di ottenere una pronunzia che ne inibisca l'uso;
- quanto al presupposto del cosiddetto *fumus boni iuris*, avuto riguardo al contratto prodotto sub. doc. 11, con il quale il consumatore si impegna all'acquisto, per l'importo di euro 1.980,00 di una carta prepagata, che gli consentirà, in futuro, di ottenere sconti sull'acquisto di merci, deve riconoscersi la natura vessatoria, e dunque la nullità, di alcune clausole, in particolare:
 - a)-quanto alla clausola n. 2 della condizioni generali di contratto, che consente al cliente di effettuare l'acquisto della merce, a sua scelta, o al momento della consegna della carta, o entro il termine di validità della stessa (5 anni) e di usufruire, con essa, di sconti, la medesima, da un lato non indica in modo determinato né la tipologia dei beni oggetto dell'acquisto, identificati solo attraverso il riferimento a generiche categorie merceologiche, né il prezzo dei medesimi, -che dunque potrebbe essere variato, ad iniziativa del professionista, nell'arco del quinquennio-, e neppure in quale percentuale il cliente avrebbe diritto allo sconto, con conseguente violazione degli artt.33, comma 2 lett. L, O, P e 34, comma 2 del D.Lvo sopra citato;
 - b)- quanto alla clausola n. 5, la quale, dopo avere stabilito che il prezzo della merce può essere pagato in un'unica soluzione o a mezzo di un finanziamento, stabilisce, che, in caso di mancato finanziamento di quest'ultimo, sia esclusa la risoluzione del contratto, essa si risolve, atteso il collegamento funzionale e teleologico tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento che ad essa accede, e dunque la natura di condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento rispetto alla compravendita, in una limitazione della facoltà per il consumatore di opporre eccezioni, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. T del predetto decreto legislativo;
 - c)-quanto alla clausola che stabilisce il diritto di recesso, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, essa si pone in contrasto con l'art. 64 D. Lvo 2006/2005, il quale stabilisce, che, qualora sia stato mostrato o illustrato un prodotto diverso da quello consegnato, il termine decorra dalla consegna della merce, norma, questa, che deve ritenersi a maggior ragione applicabile alla fattispecie in esame, nella quale è previsto che il cliente possa operare la scelta della merce in un periodo di 5 anni;
- sotto tale profilo, appare fondata la pretesa della ricorrente ad ottenere che la società convenuta espunga dalla propria modulistica contrattuale le clausole suddette, vuoi per la loro obbiettiva indeterminatezza in relazione all'oggetto

del contratto, sia per il significativo squilibrio tra le obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti;

- quanto al requisito del cosiddetto periculum in mora, posto che la resistente, non ostante la disponibilità inizialmente in tal senso dichiarata, (cfr. doc. n. 6, 7), non ha di fatto inteso adeguarsi alle prescrizioni della Camera di Commercio di Padova e anzi ha perseverato nell'utilizzo della modulistica sopra illustrata, devono ritenersi fondate, da un lato la possibilità che, la medesima, attraverso i propri agenti, possa persuadere una pluralità consumatori ad aderire a condizioni contrattuali, come detto, vessatorie, d'altro canto la possibilità che simili condizioni contrattuali possano essere oggetto di emulazione anche da parte di altri operatori commerciali, con conseguente pregiudizio per la collettività.

Il ricorso va pertanto accolto, anche il relazione alla pronuncia accessoria con esso richiesto.

Reputa il giudice che, attesa la potenziale definitività della presente ordinanza, occorra farsi luogo alla pronuncia sulle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 700 c.p.c e 37 D.Lvo 6.9.2005 n. 206;

inibisce alla società GEDA s.r.l. di utilizzare, nella propria modulistica contrattuale, perché vessatorie, le clausole di seguito riportate:

- clausola n. 2: "La card attribuisce il diritto di a)- effettuare la scelta della merce contestualmente alla consegna della card oppure, a preferenza espressa dall'acquirente, in qualsiasi momento successivo, nel solo rispetto del termine di validità della card medesima; b)- usufruire di sconti esclusivamente riservati ai possessori della card";
- clausola n. 5: "In caso di pagamento concordato a mezzo di finanziamento la mancata concessione del finanziamento stesso non può considerarsi condizione risolutiva del contratto e l'acquirente si obbliga al pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione o in rate mensili concordate per iscritto con Pianeta Casa di Ge. Da srl".
- clausola diritto di recesso, nella parte in cui fa decorrere l'esercizio del diritto di recesso dalla data di sottoscrizione del contratto e non già da quella della consegna della merce.

Ordina che il presente provvedimento sia pubblicato, entro 30 giorni, a spese della resistente, una volta, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Mattino" e "Gazzettino", con indicazione dell'autorità giudiziaria procedente e delle parti del procedimento, riportando integralmente la parte dispositiva, con facoltà per la ricorrente, in caso di inottemperanza, di procedervi direttamente, con spese a carico della resistente.

Condanna la società GEDA s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per spese in senso stretto.

Padova, 14.3 2008

Il giudice
Giovanna Sanfratello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 MAR 2008
in Cancelleria